

TININISKA ITALIA APS
STATUTO

TITOLO I – Denominazione – Sede – Durata.

Articolo 1.

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

TININISKA ITALIA APS.

Essa si ispira al D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore) e alla legge 7 dicembre 2000 numero 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 2.

La sede legale dell'associazione è nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione dello Statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o chiuse sedi operative in Italia e all'Estero.

Articolo 3.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo proroga o scioglimento deliberato nelle forme di legge.

TITOLO II – Scopi

Articolo 4.

L'Associazione non ha fine di lucro, è aperta a tutti, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura. E' apartitica, apolitica, aconfessionale, democratica ed è ispirata dai principi umanitari fondamentali sanciti nella carta ONU dei diritti universali dell'uomo.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come descritte nell'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione si propone di promuovere, coordinare ed attuare:

- progetti ed interventi, nati da esigenze reali, sia sul territorio italiano che, eventualmente all'estero, tesi all'inclusione sociale e alla riabilitazione di soggetti svantaggiati, quali soggetti in cura psichiatrica, ragazzi a rischio di devianza, sia psicologica che criminale;

- progetti ed interventi, nati da esigenze reali, sia sul territorio italiano che, eventualmente all'estero, tesi all'inclusione sociale di soggetti particolarmente svantaggiati perché appartenenti a gruppi o minoranze per i quali è più difficile l'accesso alla normale socializzazione e inserimento lavorativo, ci riferiamo in particolare ai rom, agli immigrati provenienti da situazioni di particolare disagio;

- progetti ed interventi, nati da esigenze reali, che diano l'opportunità a soggetti disagiati in paesi che sono stati esposti a guerre e calamità naturali, di poter ricevere il sostegno economico per la propria sopravvivenza fisica;

- progetti ed interventi, nati da esigenze reali, per popolazioni disagiate il cui patrimonio culturale sia a rischio di estinzione, sostenendone e mantenendone processi che mirino a fortificare e consolidare la propria identità culturale;

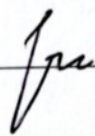
- progetti ed interventi, nati da esigenze reali, di formazione verso persone svantaggiate a cui sia stata negata la possibilità di accesso all'educazione di base;

- progetti ed interventi, nati da esigenze reali, per offrire a persone in situazioni di disagio la possibilità di ottenere una qualifica professionale tale da sviluppare anche in futuro, in autonomia, un proprio percorso di crescita nel mondo del lavoro;

- progetti ed interventi, nati da esigenze reali, per offrire a persone in situazioni di disagio la possibilità di ottenere un'occupazione stabile per favorirne il processo di integrazione nella società.

Tutte le attività inerenti ai settori istruzione e formazione sono rivolte esclusivamente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.




Articolo 4.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 6.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 4 ad eccezione di quelle ad esse secondarie e strumentali.

Articolo 7.

L'Associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS e le disposizioni di carattere fiscale prevista dal D.Lgs 4/12/1997 n°460 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito chiamato RUNTS), in base a quanto disposto dall'art. 104, commi 1 e 2, del CTS e dall'art.5-sexies del D.L. n. 148/2017.

L'Associazione adoterà automaticamente l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) una volta che si verifichino le due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS e all'iscrizione nel RUNTS.

TITOLO III – Soci**Articolo 8.**

Possono partecipare all'Associazione le persone fisiche, giuridiche, gli enti, le associazioni e le altre legittime organizzazioni, che condividano gli scopi dell'Associazione senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazione di qualsiasi natura.

Possono essere soci tutti coloro che ne fanno domanda scritta e che condividono le finalità ed i programmi dell'Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione stessa in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.

La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono previste tre categorie di soci:

Soci Fondatori. Sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. I soci fondatori eleggono il primo consiglio direttivo dell'Associazione.

Soci Ordinari. Sono coloro che saranno ammessi dall'Assemblea in quanto condividono i principi e le finalità dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Soci Sostenitori. Persone giuridiche, aziende, enti e legittime organizzazioni, che saranno ammesse dal Consiglio Direttivo in quanto condividono i principi e le finalità dell'Associazione, che vogliono sostenere l'Associazione finanziariamente o fattivamente.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti della Associazione. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Articolo 9.

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione e i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci presteranno la propria attività, all'interno dell'organizzazione associativa, in modo personale, volontario, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.

Ai soci possono essere rimborsate le spese vive sostenute, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'Assemblea, che comunica all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione l'eventuale delibera di rigetto. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti in occasione della propria successiva convocazione, se non appositamente convocato.

La delibera di accettazione viene comunicata all'interessato e annotata sui libri sociali.

Articolo 11.

Il socio cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte.

Il Socio che non intenda continuare a partecipare all'attività dell'Associazione può recedere mediante comunicazione scritta. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

L'Assemblea può dichiarare la decadenza del Socio:

- che non partecipa in alcun modo alle attività dell'Associazione;
- che non ha partecipato (o delegato altri soci) a tre assemblee consecutive;
- che non è in regola con il pagamento delle quote da almeno un anno.

Il Socio può essere escluso quando:

- fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.

Articolo 12.

Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né può riavere i contributi e le quote già versate.

Articolo 13

La quota sociale è incedibile e intrasmissibile.

TITOLO IV – Patrimonio – Entrate

Articolo 14.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche Comunitarie (Unione Europea), finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi o fondazioni internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Articolo 16.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Il bilancio indica la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e comprende la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e dell'ente e le modalità gestionali di perseguimento delle finalità statutarie, con menzione del carattere strumentale e secondario delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Qualora venga superato il limite dimensionale di cui all'art. 14 del CTS, l'Associazione predispone, deposita presso il RUNTS e pubblica sul proprio sito, a cura del Presidente, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 17.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce:

- la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione (quota d'iscrizione);
- la quota di versamento annuale da parte dei soci (quota sociale).

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 18.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità di cui infra.

I bilanci dell'Associazione resteranno depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Articolo 19.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse strumentali e secondarie.

Articolo 20.

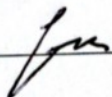
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere (o del Segretario o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

TITOLO V – Organi dell'Associazione**Articolo 22.**

Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono essere inoltre opzionalmente costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Garanti;
- L'Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 30 comma 1 del CTS);
- il Revisore Legale dei Conti (nei casi previsti dall'art. 31 comma 1 del CTS).

La struttura dell'Associazione è trasparente e democratica. Le cariche sono elette, con le modalità previste dal regolamento e gratuite.

CAPO I - Assemblea dei Soci

Articolo 23.

I soci sono convocati in Assemblea, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere inviato su supporto informatico o telematico.

L'assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi sede adeguata nel Territorio Comunitario (Unione Europea).

Articolo 24.

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci o anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo, da questi ultimi, che per le deliberazioni di approvazione del bilancio o relative a responsabilità dei consiglieri.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare per delega più di due altri soci.

Articolo 25.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci.

Articolo 26.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea come sopra costituita delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero;
- sulla nomina dei componenti dell'Organo di controllo, stabilendone il numero;
- sulla nomina del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se previsto);
- sulla nomina del Collegio dei Garanti (se previsto);
- sull'accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- sulle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- sulla approvazione e modifiche al regolamento dell'associazione e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- sulla decadenza dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, se ne ricorrono i casi;
- su tutto quanto ad essa demandata per legge e dal presente statuto.

L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo nonché sulle materie suindicate con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea delibererà altresì:

- sulle modifiche allo statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

CAPO II - Consiglio Direttivo**Articolo 27.**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto numericamente da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 28.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo può nominare un tesoriere che cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il Consiglio direttivo può nominare uno o più Segretari che curano la comunicazione dell'Associazione verso terzi e verso i Soci.

Articolo 29.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Articolo 30.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o, quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Articolo 31.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei due terzi dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 32.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, possono ricevere il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Articolo 33.

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, soggetto all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- fissare la norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo e il bilancio sociale qualora venga superato il limite dimensionale di cui all'art. 14 del CTS
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) quando questi saranno indispensabili per il volume di attività;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Articolo 34.

Il Presidente ed in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente ed in via disgiuntiva il Vice Presidente, inoltre, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare le somme, a stipulare convenzioni, contratti, attivare conti correnti bancari ed accettare donazioni di qualsiasi natura, con l'obbligo di notificare tali operazioni ai Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

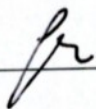
Articolo 35.

Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro un mese, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri, così eletti dall'Assemblea, cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.

CAPO III - Presidente

Articolo 36.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.



Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate e dandone evidenza ai Soci, purché gli enti donatori rientrino nelle linee nell'etica dell'associazione;
- è autorizzato ad intrattenere rapporti con persone giuridiche, enti, aziende e istituti di credito;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori (sentito il Consiglio Direttivo) nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ad a tutti i pubblici uffici, la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

CAPO IV - Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Articolo 37.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall'art.30 del CTS.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

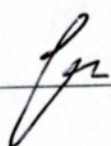
Articolo 38.

L'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall'art.31 del CTS.

Il Revisore legale dei conti:

- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.



CAPO V - COLLEGIO DEI GARANTI**Articolo 39.**

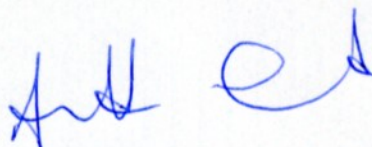
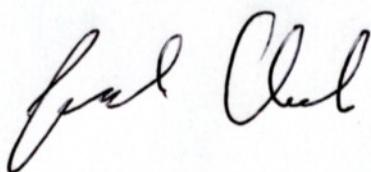
L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- delibera sul merito dell'esclusione degli aderenti;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

TITOLO VI - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio**Articolo 40.**

In tutti i casi di scioglimento, da qualsiasi causa determinati, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS secondo le condizioni richiamate all'art. 1 del presente statuto. Dal momento in cui sarà operativo il RUNTS, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



3	6189	18/11/2020	0,00	TJR20L006189000OF
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TJR

Assemblea straordinaria soci Associazione Tininiska Italia Onlus del 30-10-2020.

Il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 19:00 si è riunita in prima/seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Tininiska Italia Onlus, in videoconferenza causa Covid 19, ai sensi dell'art.73, comma 4, del D.L.18/2020, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità, adottando sistemi che consentano di identificare i partecipanti.

All'assemblea partecipano:

Antonietta Cammarota, Maria Stella Cammarota, Donatella Barazzetti (delega Maria Stella Cammarota), Lorenzo Ciofi degli Atti, Gianpaolo Miele, Mariella Colosimo, Hendrika Janna Stoevenbelt, Maria Concetta Pitrone, Giovanni Raffaele, Anna Schepis, Marco Papa, Anne Wingenter, Giuseppe Martino, Silvana Salandra, Stella Cammarota.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita dal momento che si raggiunge il numero legale: i soci presenti, comprese le deleghe, sono 15 su un totale di 19.

Viene nominato segretario verbalizzante Gianpaolo Miele.

All'ordine del giorno sono previsti i seguenti punti:

- Adeguamenti obbligatori dello statuto alla riforma del Terzo Settore;
- Aggiornamento statutario per il cambio di sede.

Prende la parola il Presidente, che illustra ai presenti le nuove disposizioni normative del Terzo Settore, che rendono necessari sia l'integrazione della denominazione dell'Associazione, sia la modifica dello Statuto (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Adeguamenti obbligatori dello statuto alla riforma del Terzo Settore;

Passando quindi a trattare del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona i presenti sulla necessità di sostituire nella denominazione dell'associazione l'acronimo "onlus" con l'acronimo "APS" ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. N. 117/2017 e propone pertanto di assumere la denominazione "Tininiska Italia APS".

L'Assemblea, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

di integrare la denominazione con l'acronimo "APS" e pertanto l'Associazione assumerà la denominazione "Tininiska Italia APS".

Prende nuovamente la parola il Presidente, che dà lettura prima delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del D. Lgs. 117 del 3/7/2017 e poi dell'intero testo del nuovo Statuto associativo e fornisce ai Soci tutti i chiarimenti richiesti.

L'Assemblea, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto, così come modificato, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega la Presidente a provvedere alla registrazione del presente verbale dando fin da ora per rato e valido il suo operato.

Aggiornamento statutario per il cambio di sede.

Il Presidente propone di cambiare l'art. 2 dello Statuto a seguito del cambio di sede legale già deliberato e sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente: "La sede legale dell'associazione è nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione dello Statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o chiuse sedi operative in Italia e all'Estero".

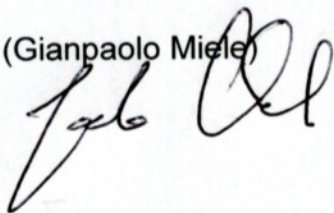
L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dell'art. 2 dello Statuto.

Non essendoci altri punti all'o.d.g. l'assemblea si conclude alle ore 20:00.

Roma, 30 ottobre 2020

Il Segretario

(Gianpaolo Miele)



La Presidente

(Antonietta Cammarota)

